

COMUNE DI CARIATI
PROVINCIA DI COSENZA

NR. **60** DEL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

SESSIONE: ORDINARIA

SEDUTA PUBBLICA DI
PRIMA CONVOCAZIONE

OGGETTO:

REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20 DEL D. LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175 E RELAZIONE SULLA SITUAZIONE GESTIONALE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA EX ART. 30 DEL D. LGS. N. 201/2022 – APPROVAZIONE.

L'anno DUEMILAVENTITRE' addì VENTISETTE del mese di DICEMBRE ore 10:25 nella SEDE MUNICIPALE.

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge si è riunito il Consiglio Comunale.

RISULTANO:

N.ORD.	COGNOME E NOME	P	A
01	MINO' CATALDO	P	
02	CRESCENTE MARIA	P	
03	CICCIU' FRANCESCO	P	
04	CRITELLI TOMMASO	P	
05	ACRI ARCUDI VALENTINA	P	
06	MONTESANTO ALDA	P	
07	SAPIA KATJA MARIA	P	
08	SCARNATO ANTONIO	P	
09	ALTERINO GABRIELE	P	
10	GRECO SAVERIO	P	
11	FILIPPELLI EMMA	P	
12	FORMARO DOMENICO	P	
13	FUNARO ANNUNZIATO	P	

TOTALE PRESENTI : 13

TOTALE ASSENTI : 00

ASSISTE il Segretario: Dott.ssa ALOISIO Teresa.

La Sig.ra MONTESANTO Alda nella qualità di PRESIDENTE, constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno.

OGGETTO:

REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20 DEL D. LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175 E RELAZIONE SULLA SITUAZIONE GESTIONALE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA EX ART. 30 DEL D. LGS. N. 201/2022 – APPROVAZIONE.

Il Presidente dà la parola all'Assessore CICCIO F.SCO, delegato al Bilancio e Programmazione, il quale relaziona sul punto all'o.d.g..

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 175/2016 (T.U.S.P.), e in particolare l'art. 20, il quale recita:

"1. ... le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. ...

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) partecipazioni in societarie che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
- d) partecipazioni in societarie che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4";*

ATTESO:

- che il Piano di razionalizzazione persegue l'obiettivo di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa nonché il buon andamento dell'azione amministrativa;
- che il criterio di legittimità, che consente il mantenimento delle partecipazioni societarie viene individuato dal D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i. nell'attività svolta dalla società medesima, per poi indagare su elementi economici e organizzativi dello strumento societario;
- che la Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Regione Lombardia, con la deliberazione n. 77 del 10 giugno 2020 rileva che ai fini del mantenimento della partecipazione gli Enti dovranno valutare la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 4, del D.Lgs. n. 175/2016, ossia i cosiddetti "vincolo di scopo" e "vincolo di attività";
- che l'art. 4 comma 1, focalizzando l'attenzione sul tipo di attività rientrante nell'oggetto sociale, precisa che tali attività devono essere "strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali" (vincolo di scopo). L'art. 4, comma 2, prevede che le Amministrazioni possano costituire, acquisire o mantenere partecipazioni in società, dirette o indirette, esclusivamente per lo svolgimento delle attività elencate nel comma stesso (vincolo di attività), come riportate al par. 2 della presente relazione e che a tal fine (sempre Corte dei Conti Lombardia, Sezione Controllo, con la deliberazione n. 160 del 17 aprile 2019) "non è sufficiente che la partecipazione sia idonea a garantire il perseguimento di finalità istituzionali dell'ente, ma la stessa deve essere a tal fine indispensabile".

CONSIDERATO:

- che la Corte dei conti, Sezione Regionale di Controllo per la Regione Lombardia, con parere n. 198/2018, ha affermato la necessità che ogni amministrazione provveda alla verifica delle azioni previste in sede di revisione straordinaria delle società partecipate, rendendone formalmente conto agli utenti o alla collettività di riferimento mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale, nonché alla competente Sezione della Corte dei Conti e al Ministero dell'economia e delle finanze;
- che, quindi, questo Comune è tenuto ad effettuare l'analisi dell'assetto delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, al 31 dicembre 2022;

CONSIDERATO, inoltre, che le disposizioni del Testo unico devono essere applicate tenendo conto dell'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, della tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché della razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

RICHIAMATA la revisione straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, effettuata ai sensi dell'art. 24 del T.U.S.P ed approvata con deliberazione del Consiglio comunale n. 36 del 30/09/2017;

CONSIDERATO che l'art. 20, comma 1, del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

CONSIDERATO che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra siano adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e siano trasmessi con le modalità di cui all'art. 17 del D.L. n. 90/2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'art. 15 e alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell'art. 5, comma 4;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate oppure oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. - ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione - le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1. non abbiano ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, comma 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, comma 2, del Testo Unico;
2. non siano riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
3. tra quelle previste dall'art. 20, comma 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di Amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, comma 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del decreto correttivo;
 - e) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - f) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta comunque salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Cariati e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;

in società che, alla data di entrata in vigore del decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (comma 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli Enti soci (comma 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, comma 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

VISTE le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P.;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ed al MEF ai sensi dell'art. 5, comma 4, e alla struttura di cui all'art. 15, T.U.S.P.

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante dalla relazione tecnica allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

VISTO l'esito della revisione periodica effettuata come risultante nell'allegato B alla presente deliberazione, redatto secondo lo schema allegato alla deliberazione 22/SEZAUT/2018/INPR della sezione autonomie della Corte dei Conti;

RICHIAMATE le definizioni di cui all'art. 2 del D. Lgs. n. 201 del 2022 che individua:

- alla lett. c), «servizi di interesse economico generale di livello locale» o «servizi pubblici locali di rilevanza economica»: i servizi erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale;
- lett. d) «servizi di interesse economico generale di livello locale a rete» o «servizi pubblici locali a rete»: i servizi di interesse economico generale di livello locale che sono suscettibili di essere organizzati tramite reti strutturali o collegamenti funzionali necessari tra le sedi di produzione o di svolgimento della prestazione oggetto di servizio, sottoposti a regolazione ad opera di un'autorità indipendente;

PRESO ATTO di quanto sancito dall' art. 30 d.lgs. 201/2022 che al comma 1 testualmente cita: "I comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, effettuino una ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori. Tale ricognizione rileva, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9.";

APPURATO che tale ricognizione è contenuta in un'apposita relazione aggiornata annualmente e che la stessa ai sensi dell'art. 31 è pubblicata sul sito istituzionale dell'ente affidante e una volta trasmessa all' Anac sarà pubblicata nell'apposita sezione sul proprio portale telematico,

VISTA la Relazione di ricognizione dei SPL, predisposta dal Responsabile dell'Area Tecnica, allegata alla presente per formarne parte integrante e sostanziale, e ritenuta la stessa meritevole di approvazione;

VISTO l'esito della ricognizione sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica ex art. 30 D. Lgs. n. 201/2022, risultante nell'allegato C alla presente deliberazione;

PRESO ATTO:

del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica;

del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentito il Presidente;

Uditi gli interventi;

Con voti:

Con voti:

- n. 9 favorevoli,
- n. 0 contrari,
- n. 4 astenuti (Greco, Filippelli, Funaro e Formaro)

DELIBERA

1. **DI APPROVARE** la ricognizione al **31 dicembre 2022** delle società in cui il Comune di Cariati detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e analiticamente dettagliate negli allegati A e B, quali parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **DI APPROVARE** l'allegato C alla presente deliberazione, in merito alla ricognizione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica;
3. **DI PRENDERE ATTO** che la ricognizione effettuata *non prevede* un nuovo piano di razionalizzazione;
4. **DI MANTENERE** ai sensi dell'art. 3, commi 27 e 28 della Legge n. 244/2007, le seguenti partecipazioni del Comune di Cariati, tenendo presente che le stesse partecipazioni hanno per oggetto l'offerta di servizi all'Ente, e che lo stesso non partecipa a utili/perdite delle società e pertanto non è tenuto alla redazione del Bilancio consolidato stante l'assenza delle condizioni di cui all'art. 11bis - ter - quater - quinquies del D. Lgs. 118/2011:
 - Asmenet Calabria Società consortile a.r.l.;
 - Asmel Consortile Soc. Cons. a.r.l.;
 - Consorzio Asmez;
5. **DI PRECISARE** che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'Ente in materia di società partecipate;
6. **DI TRASMETTERE** la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune di Cariati;
7. Di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20, comma 3, del T.U.S.P. al Ministero dell'Economia e delle Finanze ed alla sezione regionale della Corte dei Conti competente;
8. **DI COMUNICARE** l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica all'Anac, che provvede alla loro immediata pubblicazione sul proprio portale telematico, in un'apposita sezione denominata «Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica - Trasparenza SPL», dando evidenza della data di pubblicazione;

INOLTRE

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

Con voti:

- **n. 9 favorevoli,**
- **n. 0 contrari,**
- **n. 4 astenuti (Greco, Filippelli, Funaro e Formaro)**

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

COMUNE DI CARIATI

All. C

**VERIFICA PERIODICA
SITUAZIONE GESTIONALE
SERVIZI PUBBLICI LOCALI
DI RILEVANZA ECONOMICA**

RELAZIONE EX ART. 30 D.LGS. n. 201/2022

*ALLEGATA AL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ
PARTECIPATE ART 20 D.LGS 175/2016*

RICOGNIZIONE AL 31/12/2022

1 PREMESSA SUI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Il decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201 ha riordinato la disciplina dei servizi pubblici locali di interesse economico generale.

La nuova disciplina introdotta dal decreto interviene in modo organico e puntuale in tema di istituzione, organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica, a rete e non, perseguendo adeguati livelli di responsabilità decisionale ed assicurando, al contempo, idonee forme di consultazione pubblica e di trasparenza nei processi valutativi e negli esiti gestionali dei servizi.

Le finalità ultime della riforma coinvolgono tanto il principio di concorrenza, rispetto al mercato, quanto quello di sussidiarietà orizzontale, rispetto al rapporto con la società civile.

Infatti, l'esercizio del potere pubblico in materia, in ordine all'istituzione ed alla modalità di gestione dei servizi pubblici, deve "garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale" e, al contempo, assicurare l'adeguatezza dei servizi in termini di "accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza".

1.1 Definizioni

Nell'ambito dei servizi pubblici, tradizionalmente, opera la distinzione tra quelli finali, strumentali e locali:

- a) **servizi finali** sono quelli pubblici in senso stretto atteso che mirano a soddisfare, in via primaria e diretta, le esigenze sociali manifestate da una data collettività. Esempi di servizi pubblici finali o in senso proprio sono quelli che riguardano la gestione di: asili, assistenza diversamente abili, assistenza domiciliare, assistenza minori, biblioteca, musei, servizi sociali in genere, teatro, ecc;
- b) **servizi strumentali**, non realizzano in via immediata un bisogno sociale ma si limitano a fornire ad un settore dell'Amministrazione un dato servizio che, solo in via mediata, è funzionale alla realizzazione dell'utilità collettiva. Esempi, invece, di servizi strumentali sono: manutenzione edifici, manutenzione verde, manutenzione strade, servizi ausiliari e di supporto, riscossione entrate ecc,;
- c) per **servizi pubblici locali** s'intende qualsiasi attività che preveda la produzione di beni e servizi rivolti a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle Comunità locali.

I servizi pubblici locali a loro volta si distinguono in servizi:

- a) **servizi pubblici locali di rilevanza economica:** sono definiti all'art. 2 come "*i servizi di interesse economico generale erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale*"; Ai fini della qualificazione di un servizio pubblico locale sotto il profilo della rilevanza economica, non importa la valutazione fornita dalla pubblica amministrazione, ma occorre verificare in concreto se l'attività da espletare presenti o meno il connotato della

“redditività”, anche solo in via potenziale. (Consiglio di Stato, sezione V, 27 agosto 2009, n. 5097);

- b) **servizi pubblici locali privi di rilevanza economica:** sono, invece, quelli realizzati *senza scopo di lucro* (es. i servizi sociali, culturali e del tempo libero), che vengono resi, cioè, con costi a totale o parziale carico dell'ente locale.
- c) **servizi a rete:** sono definiti a rete “*i servizi di interesse economico generale di livello locale che sono suscettibili di essere organizzati tramite reti strutturali o collegamenti funzionali necessari tra le sedi di produzione o di svolgimento della prestazione oggetto di servizio, sottoposti a regolazione ad opera di un'autorità indipendente*”. Esempi di servizi a rete sono: servizio idrico, servizio gas, servizio energia elettrica, trasporto pubblico locale.

1.2 L'istituzione e le forme di gestione

I servizi pubblici locali possono essere istituiti dalla legge, ma anche deliberati dall'Ente locale da parte del Consiglio comunale nell'esercizio delle prerogative di cui all'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, tra cui quella di delibera in tema di “organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione” (art. 42 lett. e).

L'art. 10, c. 1, del decreto in parola stabilisce che “Gli enti locali e gli altri enti competenti assicurano la prestazione dei servizi di interesse economico generale di livello locale ad essi attribuiti dalla legge”.

La legge, quindi, può costituire una situazione giuridica definibile di “privativa” allorché una determinata attività o servizio possano, o debbano a seconda dei casi, essere esercitati esclusivamente dal soggetto che ne detiene il diritto; ne deriva l'obbligatorio espletamento da parte dei Comuni, i quali lo esercitano con diritto di privativa, nelle forme di cui all'art. 112 e segg. del D.Lgs. 267/2000 oltre che nel rispetto della normativa speciale nazionale (D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152) e regionale (es. Legge Regione Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26). Come chiarito dalla giurisprudenza (a contrariis TAR Sardegna, sezione I, sentenza 4 maggio 2018, n. 405), l'assenza di un regime di privativa comporta l'obbligo dell'amministrazione competente di acquisire il servizio con idonea motivazione.

L'art. 12 del D.Lgs. 201/2022 prevede, inoltre, che, qualora risulti necessaria l'istituzione di un servizio pubblico per garantire le esigenze delle comunità locali, l'ente locale deve verificare se la prestazione del servizio possa essere assicurata attraverso l'imposizione di obblighi di servizio pubblico a carico di uno o più operatori, senza restrizioni del numero di soggetti abilitati a operare sul mercato. Di tale verifica deve esserne dato adeguatamente conto nella deliberazione consiliare di istituzione del servizio, nella quale sono altresì indicate le eventuali compensazioni economiche.

A sua volta, l'articolo 14 del decreto 201/22 individua espressamente le diverse forme di gestione del servizio pubblico, tra cui l'ente competente può scegliere, qualora ritenga che le gestioni in concorrenza nel mercato non siano sufficienti e idonee e che il perseguimento dell'interesse pubblico debba essere assicurato affidando il servizio pubblico a un singolo operatore o a un numero limitato di operatori.

Il citato art. 14 del D.Lgs. n. 201/2022 attiene alla scelta tra le forme di gestione del servizio pubblico locale e non alle modalità di istituzione del servizio pubblico locale diverso da quelli già previsti dalla legge, che è disciplinato dall'art. 10 c. 3 del medesimo decreto.

Le due norme (artt. 10 e 14), dunque, hanno oggetti diversi in quanto la scelta dell'estensione della privativa comunale richiede una motivazione che abbia per oggetto la necessità o l'opportunità di sostituire il servizio offerto sul mercato con quello degli enti locali assuntori, mentre la motivazione richiesta dall'art. 14 del D.Lgs. n. 201/2022 attiene alla scelta tra un singolo operatore od un numero limitato di operatori (TAR Lombardia, Milano, sentenza n. 2334/2023).

1.3 Le modalità di gestione

Le modalità di gestione previste sono:

- a) **affidamento a terzi**, secondo la disciplina in materia di contratti pubblici (d.lgs. 50/2016, ora d.lgs. n. 36/2023), ossia attraverso i contratti di appalto o di concessione;
- b) **affidamento a società mista pubblico-privata**, come disciplinata dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, il cui socio privato deve essere individuato secondo la procedura di cui all'articolo 17 del medesimo decreto;
- c) **affidamento a società in house**, nei limiti e secondo le modalità di cui alla disciplina in materia di contratti pubblici e di cui al D.lgs. n.175/ 2016;
- d) **gestione in economia mediante assunzione diretta** del servizio da parte dell'apparato amministrativo e delle ordinarie strutture dell'ente affidante o mediante azienda speciale quale ente strumentale dell'ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto (art. 114, c. 1 del D.Lgs. 267/00), limitatamente ai servizi diversi da quelli a rete.

La scelta della modalità di gestione del servizio, di competenza del Consiglio comunale ai sensi dell'art. 42 lett. e) del TUEL, deve essere oggetto di apposita deliberazione, accompagnata da una relazione nella quale si deve dare atto delle specifiche valutazioni che l'organo deliberante ha effettuato sulla base dell'istruttoria tecnica degli uffici.

In particolare, nella relazione istruttoria, in ordine al modello gestionale prescelto, si deve tener conto:

- delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualità del servizio e agli investimenti infrastrutturali;
- della situazione delle finanze pubbliche e dei costi per l'ente locale e per gli utenti;
- dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili;
- dei risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l'ente locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati;
- dei dati e delle informazioni che emergono dalle verifiche periodiche a cura degli enti locali sulla situazione gestionale.

In particolare, nel caso di **affidamenti in house**, per gli affidamenti di importo superiore alle soglie di rilevanza europea, la motivazione della deroga al mercato deve essere particolarmente curata e approfondita, atteso che l'art. 17 del D.Lgs. 201/22 dispone che, la motivazione della scelta di affidamento deve dare espressamente conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un'efficiente gestione del servizio, illustrando i benefici per la collettività della forma di gestione

prescelta con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, all'impatto sulla finanza pubblica, nonché agli obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi, anche in relazione ai risultati conseguiti in eventuali pregresse gestioni in house.

Tale motivazione può essere fondata anche sulla base degli atti e degli indicatori (costi dei servizi, schemi-tipo, indicatori e livelli minimi di qualità dei servizi) predisposti dalle competenti autorità di regolazione nonché tenendo conto dei dati e delle informazioni risultanti dalle verifiche periodiche a cura degli enti locali sulla situazione gestionale.

Nel caso dei **servizi pubblici locali a rete**, alla deliberazione deve essere altresì allegato un **piano economico-finanziario (PEF)**, asseverato, da aggiornare triennialmente, che, fatte salve le discipline di settore, contiene anche la proiezione, su base triennale e per l'intero periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti, nonché la specificazione dell'assetto economico-patrimoniale della società, del capitale proprio investito e dell'ammontare dell'indebitamento.

1.4 Il contratto di servizio

Il contratto di servizio, previsto dall'art. 24 del decreto 201/2022, è lo strumento di regolazione dei rapporti degli enti locali con i soggetti affidatari del servizio pubblico e, per i servizi a rete, con le società di gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali essenziali.

Il contenuto minimo del contratto, oltre ai normali aspetti inerenti durata, condizioni economiche, recesso, risoluzioni, penali, ecc., riguarda anche:

- a) gli obiettivi di efficacia ed efficienza nella prestazione dei servizi, nonché l'obbligo di raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione;
- b) gli obblighi di servizio pubblico;
- c) le modalità di determinazione delle eventuali compensazioni economiche a copertura degli obblighi di servizio pubblico e di verifica dell'assenza di sovracompenzioni;
- d) gli strumenti di monitoraggio sul corretto adempimento degli obblighi contrattuali, ivi compreso il mancato raggiungimento dei livelli di qualità;
- e) gli obblighi di informazione e di rendicontazione nei confronti dell'ente affidante, o di altri enti preposti al controllo e al monitoraggio delle prestazioni, con riferimento agli obiettivi di efficacia ed efficienza, ai risultati economici e gestionali e al raggiungimento dei livelli qualitativi e quantitativi.

Per quanto attiene ai servizi resi su richiesta individuale dell'utente, nel contratto di servizio devono essere regolati i seguenti ulteriori elementi:

- la struttura, i livelli e le modalità di aggiornamento delle tariffe e dei prezzi a carico dell'utenza;
- gli indicatori e i livelli ambientali, qualitativi e quantitativi delle prestazioni da erogare;
- l'indicazione delle modalità per proporre reclamo nei confronti dei gestori;
- le modalità di ristoro dell'utenza, in caso di violazione dei livelli qualitativi del servizio e delle condizioni generali del contratto.

Al contratto di servizio sono allegati il programma degli investimenti, il piano economico-finanziario e, per i servizi a richiesta individuale, il programma di esercizio.

All'atto della stipula del contratto di servizio, e aggiornata dal gestore del servizio pubblico locale di rilevanza economica, è redatta la Carta dei servizi, ai sensi dell'art. 25, comma 1, corredata delle informazioni relative alla composizione della tariffa ed è pubblicata dallo stesso gestore sul proprio sito internet.

1.5 Gli Schemi-tipo

Al fine di supportare e orientare verso comportamenti uniformi e conformi alla normativa vigente, favorendo la diffusione di best practices, gli enti affidanti nella predisposizione della documentazione richiesta dal decreto 201/2022, l'ANAC, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato hanno elaborato un possibile schema tipo per i seguenti documenti:

[Relazione sulla scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale](#) (art. 14, c. 3);

[Motivazione qualificata richiesta dall'art. 17, c. 2, in caso di affidamenti diretti a società in house di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici.](#)

1.6 Gli adempimenti previsti

Il decreto 201/2022 prevede una serie di attività e di adempimenti a carico degli EELL da effettuarsi con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente:

- a) la redazione della **deliberazione di istituzione del servizio pubblico locale** (di cui all'art. 10, comma 5), che dia conto degli esiti dell'istruttoria di cui al comma 4 e che può essere sottoposta a consultazione pubblica prima della sua adozione;
- b) la **relazione sulla scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale** (di cui all'art. 14, comma 3), prima dell'avvio della procedura di affidamento del servizio, nella quale sono evidenziate altresì le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione europea per la forma di affidamento prescelta, nonché illustrati gli obblighi di servizio pubblico e le eventuali compensazioni economiche, inclusi i relativi criteri di calcolo, anche al fine di evitare sovracompensazioni;
- c) la **deliberazione dell'affidamento in house** (di cui all'art. 17, comma 2), nel caso di affidamenti di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici, sulla base di una qualificata motivazione che dia espressamente conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un'efficiente gestione del servizio, illustrando, anche sulla base degli atti e degli indicatori di cui agli artt. 7, 8 e 9, i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, all'impatto sulla finanza pubblica, nonché agli obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi, anche in relazione ai risultati conseguiti in eventuali pregresse gestioni in house, tenendo conto dei dati e delle informazioni risultanti dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30;
- d) la **relazione sulle verifiche periodiche sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali** (di cui all'art. 30, comma 2). I comuni o le loro eventuali forme

associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, effettuano la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori. Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione costituisce appendice della relazione annuale di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. La ricognizione è volta a rilevare, per ogni servizio affidato, in modo analitico, l'andamento del servizio dal punto di vista economico, della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi del contratto di servizio, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9 ossia delle autorità di regolazione nei servizi pubblici locali a rete e non a rete nonché delle Misure di coordinamento in materia di servizi pubblici locali. La ricognizione è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 il quale dispone una revisione periodica delle partecipazioni pubbliche;

- e) gli **obblighi di trasparenza** (di cui all'art. 31), al fine di rafforzare la trasparenza e la comprensibilità degli atti, riguardanti la pubblicazione nell'apposita sezione del sito on line degli EELL, degli atti e dei dati concernenti l'affidamento e la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, delle deliberazioni di istituzione dei servizi pubblici locali e delle relative modalità di gestione, dei contratti di servizio stipulati, delle relazioni delle verifiche periodiche, annuali, dell'andamento dei servizi. Detti atti devono essere pubblicati senza indugio sul sito istituzionale dell'ente affidante (apposita sezione del sito istituzionale e/o in Amministrazione Trasparente – sottosezione I livello “servizi erogati” e/o creando in “altri contenuti” apposita sezione denominata “servizi pubblici locali - D.Lgs. n. 201/2022”) e devono essere trasmessi contestualmente all'Anac, che provvede alla loro immediata pubblicazione sul proprio portale telematico, in un'apposita sezione denominata «Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica - Trasparenza SPL», dando evidenza della data di pubblicazione.

2 LA VERIFICA PERIODICA SULLA SITUAZIONE GESTIONALE DEI SPL

In sede di prima applicazione, la ricognizione è effettuata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo.

Come già accennato, l'art. 30 del D. Lgs. 201/2022 preveda l'effettuazione di una ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica riscontrando, per ogni servizio affidato, l'andamento dal punto di vista:

- A. economico;
- B. della qualità del servizio;
- C. dell'efficienza;
- D. del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio.

La ricognizione rileva altresì l'entità del ricorso all'affidamento a società in house, gli oneri e l'impatto economico-finanziario che ne derivano per gli enti affidanti, nonché le proposte gestionali pervenute all'ente locale da parte degli operatori economici interessati durante il periodo temporale di riferimento.

3 RICOGNIZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Al fine di definire il perimetro della ricognizione è necessario censire i servizi pubblici locali, individuando caratteristiche e modalità di gestione.

Sono soggetti a verifica periodica i servizi pubblici locali a rilevanza economica, non gestiti direttamente dall'ente.

Per quanto attiene i servizi pubblici locali a rete - ricadenti nella disciplina del Tuspl (Servizio idrico integrato, igiene ambientale, trasporto pubblico locale) - la ricognizione ex art. 30, ivi compresa la giustificazione del mantenimento dell'affidamento in house, è rimessa agli enti competenti (ATO/ATA/ENTI DI GOVERNO DELL'AMBITO, ecc.) se affidanti i relativi servizi.

Nella tabella che segue si riepilogano i principali servizi pubblici locali forniti dal Comune di Cariati, distinguendo in base:

- a) alla modalità di gestione ossia tra quelli in gestione diretta, esternalizzati a terzi o affidati in house a soggetti appartenenti al Gruppo Pubblico Locale
- b) alle caratteristiche economiche e strutturali del servizio (a rilevanza economica, a rete):

N	SERVIZIO	MODALITÀ' DI GESTIONE	A RILEVANZA ECONOMICA	A RETE	SOCETTO A VERIFICA PERIODICA
1	Idrico integrato	Gestito dall'Ambito come previsto dalla normativa	SI	SI	SI
2	Igiene urbana	Appalto	SI	SI	SI
3	Illuminazione votiva	Diretta	SI	NO	NO
4	Refezione scolastica	Appalto	SI	NO	SI
5	Trasporto pubblico locale	Appalto	SI	NO	SI

Ai fini della verifica periodica della situazione gestionale del servizio pubblico locale prevista dall'art. 30 dello stesso decreto n. 201/2022, occorre definire adeguatamente il contesto di riferimento, con particolare riferimento alla tipologia di servizio pubblico, al contratto di servizio che regola il rapporto fra gestore ed ente locale ed alle modalità del monitoraggio e verifiche sullo stesso servizio.

4 SERVIZI PUBBLICI LOCALI SOGGETTI A VERIFICA PERIODICA

Alla luce della ricognizione risultante dalla tabella di cui al paragrafo 3, sono soggetti a verifica periodica da parte del Comune di Cariati i seguenti servizi:

N	SERVIZIO	MODALITÀ' DI GESTIONE	GESTORE (appaltatore, concessionario ecc)	DURATA CONTRATTO DI SERVIZIO	SETTORE COMPETENTE
1	Idrico integrato	Diretta	Comune		Area economico finanziaria
2	Igiene urbana	Appalto	Concessionario	5 anni	Tecnico
3	Refezione scolastica	Appalto	Concessionario	3 anni	Servizi alla persona
4	Trasporto pubblico locale	Appalto	Concessionario	Stagionale	Servizi alla persona

4.1 IDRICO INTEGRATO

A) Natura e descrizione del servizio pubblico locale

Il Servizio Idrico Integrato è il Servizio che riguarda la gestione amministrativa delle acque e consente di avere acqua potabile nelle case e di scaricare correttamente le acque sporche. E' costituito dall'insieme dei servizi pubblici di Acquedotto, Fognatura e Depurazione. In base ai costi di gestione del suddetto servizio, il Comune, elabora il PEF e definisce le tariffe.

B) Contratto di servizio

Per il Servizio Idrico Integrato il Comune di Cariatì gestisce in modo diretto il Servizio. Per quanto riguarda la manutenzione della rete idrica e la sorveglianza degli impianti di sollevamento e la manutenzione del depuratore, il Comune di Cariatì ha espletato due affidamenti.

MANUTENZIONE RETE IDRICA

- Oggetto: Gestione del servizio di sorveglianza, manutenzione e gestione di tutta la rete idrica comunale, degli impianti di prelievo, sollevamento e deposito dell'acqua destinata al consumo;*
- data di approvazione 03/05/2022, durata 14 mesi - scadenza affidamento 30/06/2023;*
- valore complessivo 49.485,10 per 14 mesi;*
- in merito ai criteri tariffari, il Comune di Cariatì elabora il PEF anche in base ad altri costi riferiti al Servizio Idrico Integrato, ed in base a questo elabora le tariffe in modo tale da garantire la copertura del costo del servizio;*
- non sono previsti obblighi posti a carico del gestore in termini di investimenti, in termini di qualità dei servizi saranno riportati di seguito.*

IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO E LA MANUTENZIONE DEL DEPURATORE

- Oggetto: Affidamento del servizio di sorveglianza di tutta la rete comunale, del controllo e manutenzione dell'impianto di depurazione comunale con annessi n. 26 impianti di sollevamento;*
- data di approvazione 01/04/2022, durata 15 mesi - scadenza affidamento 2023;*
- valore complessivo 86.163,84 oltre iva per 15 mesi;*
- in merito ai criteri tariffari, il Comune di Cariatì elabora il PEF anche in base ad altri costi riferiti al Servizio Idrico Integrato, ed in base a questo elabora le tariffe in modo tale da garantire la copertura del costo del servizio;*
- non sono previsti obblighi posti a carico del gestore in termini di investimenti, in termini di qualità dei servizi saranno riportati di seguito.*

C) Sistema di monitoraggio - controllo

La struttura preposta al monitoraggio - controllo della gestione ed erogazione del servizio, e relative modalità, è l'Area Tecnica del Comune di Cariatì.

D) Identificazione soggetto affidatario

MANUTENZIONE RETE IDRICA

Dati identificativi: ditta KFSERVICE di LONGOBUCCO FRANCESCO, con sede in VIA NAZIONALE n. 35, 87062 CARIATI (CS), P. IVA 02458880784;

Oggetto sociale: Gestione del servizio di sorveglianza, manutenzione e gestione di tutta la rete idrica comunale, degli impianti di prelievo, sollevamento e deposito dell'acqua destinata al consumo;

Dati identificativi: ditta ELETTROMECCANICA F.LLI CETERA S.R.L. con sede in CORIGLIANO ROSSANO C.DA S. IRENE (CS) 87064, P. IVA 02175410782;

Oggetto sociale: Affidamento del servizio di sorveglianza di tutta la rete comunale, del controllo e manutenzione dell'impianto di depurazione comunale con annessi n. 26 impianti di sollevamento;

E) Andamento economico

Costo complessivo riferito al triennio:

2020 € 676.472,58;

2021 € 835.597,58;

2022 € 677.000,00.

Costi di competenza del servizio nell'ultimo triennio:

2020 € 676.472,58;

2021 € 835.597,58;

2022 € 677.000,00.

Ricavi di competenza dal servizio nell'ultimo triennio,

2020 € 676.472,58 non riscosso nell'anno di competenza poiché in ritardo con emissione ruolo;

2021 € 835.597,58 non riscosso nell'anno di competenza poiché in ritardo con emissione ruolo;

2022 € 677.000,00 non riscosso nell'anno di competenza poiché in ritardo con emissione ruolo.

F) Qualità del servizio

In riferimento alla qualità del servizio si definisce che, vista la gestione diretta, non è possibile fare valutazioni in merito alla qualità del servizio prestato o previsto contrattualmente.

In riferimento ai due contratti con le ditte per servizi annessi l'Idrico Integrato, si precisa che gli stessi contratti non hanno previsto precise condizioni in merito alla qualità del servizio da offrire ma obblighi su come effettuarlo, che di conseguenza fanno rispettare le condizioni di qualità.

G) Obblighi contrattuali

In virtù del fatto che il Servizio Idrico Integrato è gestito in forma diretta da parte del Comune di Cariati, non vi è alcuna possibilità di misurare quali sono i valori raggiunti. Per quanto riguarda gli adempimenti dei principali obblighi posti a carico del gestore si fa riferimento ai due affidamenti per servizi annessi e ricompresi nel Servizio Idrico integrato con i due operatori economici sopra menzionati.

MANUTENZIONE RETE IDRICA

L'operatore economico si obbliga ad eseguire l'appalto per la gestione del servizio di sorveglianza, manutenzione e gestione di tutta la rete idrica comunale, degli impianti di prelievo, sollevamento e deposito dell'acqua destinato al consumo umano, sotto l'osservanza piena ed inscindibile delle disposizioni del contratto e del capitolato speciale. Nell'espletamento del servizio tutti gli interventi dovranno essere eseguiti secondo le migliori regole d'arte e le prescrizioni impartite dall'Ufficio Tecnico del Comune di Cariati.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC relativo a personale dipendente dell'Operatore economico, l'Amministrazione trattiene l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

L'operatore economico si obbliga a rispettare ogni adempimento previdenziale, assicurativo e fiscale nell'assunzione di lavoratori/dipendenti e ogni norma prevista dai contratti nazionali collettivi di lavoro.

L'operatore economico si obbliga nell'esecuzione del contratto, al rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con D.P.R. n. 62/2013, nonché di quello dell'Amministrazione che dichiara di conoscere e che risulta pubblicato nel sito dell'Amministrazione. L'operatore economico è consapevole che la violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto.

IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO E LA MANUTENZIONE DEL DEPURATORE

L'operatore economico si obbliga ad eseguire l'appalto per la gestione del servizio di sorveglianza di tutta la rete fognaria comunale, del controllo e manutenzione dell'impianto di depurazione comunale con annessi 26 impianti di sollevamento, sotto l'osservanza piena ed inscindibile delle disposizioni del contratto e del capitolato speciale.

Nell'espletamento del servizio tutti gli interventi dovranno essere eseguiti secondo le migliori regole d'arte e le prescrizioni impartite dall'Ufficio Tecnico del Comune di Cariati.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC relativo a personale dipendente dell'Operatore economico, l'Amministrazione trattiene l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

L'operatore economico si obbliga a rispettare ogni adempimento previdenziale, assicurativo e fiscale nell'assunzione di lavoratori/dipendenti e ogni norma prevista dai contratti nazionali collettivi di lavoro.

L'operatore economico si obbliga nell'esecuzione del contratto, al rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con D.P.R. n. 62/2013, nonché di quello dell'Amministrazione che dichiara di conoscere e che risulta pubblicato nel sito dell'Amministrazione. L'operatore economico è consapevole che la violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto.

H) Vincoli

MANUTENZIONE RETE IDRICA

E' vietata la cessione del contratto con conseguenza che l'operatore economico non potrà cedere a terzi, ad alcun titolo, i diritti nascenti dal contratto.

IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO E LA MANUTENZIONE DEL DEPURATORE

E' vietata la cessione del contratto con conseguenza che l'operatore economico non potrà cedere a terzi, ad alcun titolo, i diritti nascenti dal contratto.

I) Considerazioni finali

In merito alle risultanze della verifica effettuata sulla situazione gestionale del servizio pubblico locale si ritiene che il servizio è compatibile ai principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa e le conseguenze della gestione del servizio sugli equilibri di bilancio dell'ente locale ne fa derivare un aggravio dell'ammontare dei residui attivi, in quanto si è in ritardo con l'emissione dei ruoli.

4.2 IGIENE URBANA

A) Natura e descrizione del servizio pubblico locale

Il Servizio di Igiene Urbana è il Servizio che riguarda la gestione amministrativa della pulizia urbana e della raccolta e conferimento dei rifiuti solidi urbani. In base ai costi di gestione del suddetto servizio, il Comune, elabora il PEF e definisce le tariffe.

B) Contratto di servizio

Per quanto riguarda il Servizio, lo stesso è stato appaltato a ditta esterna.

Nel 2022, premesso che con determinazione a contrarre n. 317 del 22/06/2021 è stata indetta, sulla piattaforma MEPA, la procedura di gara aperta con RDO n. 2829052 del 25/06/2021 mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sopra soglia ex art. 60 del D. Lgs 50/2016, per l'appalto del servizio di gestione di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e raccolta differenziata ed altro, nel territorio del Comune di Cariati; è stato aggiudicato l'appalto in oggetto alla società Locride Ambiente Spa con sede legale in Siderno (Rc) - Corso della Repubblica n.60 - P. IVA 02091520805; con determinazione n. 525 del 06/10/2021 sono stati quindi approvati i verbali di gara ed è stata definitivamente aggiudicata la gara al predetto operatore economico; in data 10/11/2021 è seguita lo stipula di regolare contratto d'appalto, giusto atto rep. 1074/2021 registrato in data 19/11/2021 presso lo competente Agenzia delle Entrate al n. 20643 della Serie I T; in forza di tale contratto d'appalto, dunque, è stato affidato alla Locride Ambiente Spa - per la durata di anni tre a decorrere dal 1/11/2021 - il servizio di gestione di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e raccolta differenziata ed altro, nel territorio del Comune di Cariati. Con determinazione n. 411 del 01/08/2022, il Responsabile del Procedimento all'epoca in carica, dopo aver formulato alla ditta appaltatrice specifiche contestazioni ed addebiti, a conclusione di una pregnante istruttoria dalla quale è emersa l'effettiva sussistenza di gravi inadempienze ed inosservanze contrattuali da parte della medesima società affidataria, ha risolto, per grave inadempimento, il contratto di appalto per il servizio "di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani differenziati ed altro, nel territorio del Comune di Cariati CIG: 8803240775" stipulato con lo Locride Ambiente Spa; con Ordinanza Sindacale contingibile e urgente numero 1773 del 02/08/2022, ai sensi dell'art. 191 del D.LGS 152/2006, avente ad oggetto Affidamento in Via temporanea ed urgente del servizio di gestione, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani. raccolta differenziata ed altro, nel territorio del Comune di Cariati - Ditta Tecnew srl Unipersonale, con sede legale in Via Chellavanna, 101 - Vietri Sul Mare (SA), si affidava alla ditta summenzionata il Servizio di gestione, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, raccolta differenziata ed altro, nel territorio del comune di Cariati", in seguito a richiesta d'offerta mezzo PEC a più operatori economici; la Ditta Tecnew srl Unipersonale, P. Iva 04969670654. con sede legale in Via Chellavanna, 101 - 84019 Vietri Sul Mare (SA), in sede di offerta si è resa disponibile ad effettuare il servizio richiesto per l'importo mensile di € Euro 64.546,48 oltre Oneri di Sicurezza pari a Euro 1.304,81 e IVA di Legge (10%); con l'ordinanza n. 1773 del 02/08/2022 veniva affidato il servizio per la durata di 3 mesi e dunque per un importo totale pari a € 193.639.44 oltre Oneri di Sicurezza Euro 3.914.43 e oltre IVA 10%; il servizio è durato fino a giugno 2023 in quanto non ancora conclusa la gara d'appalto che sarà specificata di seguito.

- Oggetto: Servizi di gestione, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, raccolta differenziata ed altro;*
- data di approvazione 05/10/2022, durata e mesi prorogabile - scadenza affidamento 2023 fino all'approvazione del nuovo capitolato d'appalto;*
- valore complessivo 197.553,87 per 3 mesi;*
- in merito ai criteri tariffari, il Comune di Cariati elabora il PEF anche in base ad altri costi riferiti al Servizio di Igiene Urbana quali ad esempio il costo di conferimento in discarica, ed in base a questo elabora le tariffe in modo tale da garantire la copertura integrale del costo totale del servizio;*
- non sono previsti obblighi posti a carico del gestore in termini di investimenti, qualità dei servizi, costi dei servizi per gli utenti in quanto servizio affidato con ordinanza.*

C) Sistema di monitoraggio - controllo

La struttura preposta al monitoraggio - controllo della gestione ed erogazione del servizio, e relative modalità, è l'Area Tecnica del Comune di Cariati.

D) Identificazione soggetto affidatario

Dati identificativi: ditta TECNEW S.R.L. Unipersonale, con sede in VIA CHELLAVANNA n. 101, 84019 VIETRI SUL MARE (SA), P. IVA 04969670654;

Oggetto sociale: Servizio di raccolta rifiuti;

E) Andamento economico

Costo complessivo riferito al triennio:

2020 € 1.304.001,32;

2021 € 1.357.906,77;

2022 € 1.357.906,77.

Costi di competenza del servizio nell'ultimo triennio:

2020 € 1.304.001,32;

2021 € 1.357.906,77;

2022 € 1.357.906,77.

Ricavi di competenza dal servizio nell'ultimo triennio,

2020 € 1.304.001,32 riscosso nell'anno di competenza 102.058,19 poiché ruolo emesso a fine anno;

2021 € 1.357.906,77 riscosso nell'anno di competenza 136.170,21 poiché ruolo emesso a fine anno;

2022 € 1.357.906,77 riscosso nell'anno di competenza 325.950,74 poiché ruolo emesso a fine anno.

F) Qualità del servizio

In riferimento ai livelli minimi di qualità del servizio previsti contrattualmente si specifica che, visto l'affidamento effettuato in via d'urgenza, non sono state previste contrattualmente misure di valutazione della qualità del servizio prestato.

G) Obblighi contrattuali

E' stato regolarmente svolto il servizio affidato in base all'adempimento dei principali obblighi posti a carico del gestore in base al contratto di servizio ed agli documenti contrattuali.

L'operatore economico ha rispettato ogni adempimento previdenziale, assicurativo e fiscale nell'assunzione dei lavoratori/dipendenti e ogni forma prevista dai contratti collettivi di lavoro.

L'operatore economico ha eseguito il servizio in oggetto sotto l'osservanza piena ed inscindibile delle indicazioni fornite dal Responsabile Unico del procedimento, delle condizioni contenute nel Capitolato speciale d'appalto.

H) Vincoli

In riferimento al contratto in oggetto sussistono i seguenti vincoli:

- divieto di cessione del contratto, la cui violazione comporta che l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto (art. 1456 c. c.) e incamerare la garanzia definitiva, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni ulteriore conseguente danno subito (art. 1382 c. c.);

- l'operatore economico terrà sollevato ed indenne l'Amministrazione da ogni controversia e conseguenti eventuali oneri che possono derivare da contestazioni, riserve e pretese nei confronti delle ditte di noleggioro

o fornitura, che verso terzi, in ordine a quanto abbia diretto e indiretto riferimento all'attuazione del contratto, ed utilizzate dall'operatore economico stesso.

I) Considerazioni finali

Si esprime che la compatibilità della gestione del servizio ai principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa è stata raggiunta, ma che il servizio in oggetto, visto che è stato affidato in urgenza per quanto sopra richiamato, potrà essere migliorato e quindi si potranno raggiungere ancora maggiori livelli di efficienza, efficacia ed economicità.

In merito alle conseguenze della gestione del servizio sugli equilibri di bilancio dell'ente locale si sottolinea che lo stesso servizio non ha inciso in modo negativo sugli equilibri di bilancio anche in virtù del fatto che il servizio in oggetto deve essere coperto integralmente con la tassa rifiuti e che comunque non vi è stata la necessità di fare nessun adeguamento di tariffazione.

In merito alla gestione del servizio in relazione a possibili modifiche, alternative ed innovazioni nelle sue modalità di erogazione e/o di gestione, anche in prospettiva futura si richiama quanto sopra riportato e cioè visto che è stato affidato in urgenza, potrà essere migliorato e quindi si potranno raggiungere ancora maggiori livelli di efficienza, efficacia ed economicità.

4.3 REFEZIONE SCOLASTICA

A) Natura e descrizione del servizio pubblico locale

Il Servizio di Refezione Scolastica riguarda quel servizio che fornisce il pasto gratuitamente o a prezzo ridotto agli alunni delle scuole del Comune di Cariati. Tramite questo Servizio, il Comune fornisce il pasto agli alunni delle scuole che pagano una tariffa del pranzo ridotta o gratuita. E' il Comune che paga l'intero costo del pasto alla ditta concessionaria in base al prezzo stabilito in fase di gara d'appalto.

B) Contratto di servizio

Indicare:

- Oggetto: Fornitura nel Comune di Cariati del Servizio di Refezione Scolastica;*
- data di approvazione 07/09/2022, durata 3 anni - scadenza affidamento 2025;*
- valore complessivo 688.946,45 e su base annua 229.648,82;*
- in merito ai criteri tariffari, il Comune di Cariati elabora le tariffe per i servizi a domanda individuale compreso il Servizio di Refezione Scolastica;*
- non sono previsti obblighi posti a carico del gestore in termini di investimenti. Sono posti in merito alla qualità dei servizi richiamati di seguito.*

C) Sistema di monitoraggio - controllo

La struttura preposta al monitoraggio - controllo della gestione ed erogazione del servizio, e relative modalità, è l'Area Servizi alla Persona del Comune di Cariati.

D) Identificazione soggetto affidatario

Dati identificativi: ditta VIVENDA S.p.A., con sede in ROMA, VIA FRANCESCO ANTOLISEI 25, P. IVA 07864721001;

Oggetto sociale: Ristorazione;

E) Andamento economico

Costo pro capite riferito al triennio:

2020 € 3 a pasto (riduzioni previste in base ISEE);

2021 € 3 a pasto (riduzioni previste in base ISEE);

2022 € 3 a pasto (riduzioni previste in base ISEE).

Costi di competenza del servizio nell'ultimo triennio:

2020 € 56.014,05;

2021 € 37.500,00;

2022 € 132.904,01.

Ricavi di competenza dal servizio nell'ultimo triennio,

2020 € 27.644,00;

2021 € 14.320,00 riscosso nell'anno di competenza 3.620,00;

2022 € 50.038,20 riscosso nell'anno di competenza 3.550,50.

F) Qualità del servizio

In riferimento a quanto richiamato nel contratto stipulato si specifica che la ditta ha regolarmente svolto il servizio che le è stato affidato.

Ha riscosso regolarmente i ticket con le modalità indicate nel capitolato d'appalto.

Nei casi eccezionali ha preparato i cestini freddi e ha fornito diete speciali ove queste siano state richieste.

La ditta ha garantito la pulizia ordinaria e quotidiana nonché la sanificazione dei locali di refezione, degli arredi, delle eventuali attrezzature, utensileria e stoviglie e quanto utilizzato per l'erogazione del servizio.

La fornitura dei pasti, preparati nel centro di produzione fino alle sedi di refezione è sempre stata garantita nel limite orario di quanto disposto dal contratto nel tempo di 1 ora massimo.

Non vi è stata necessità di garantire il servizio anche in caso di interruzione della produzione presso il centro di produzione dell'operatore economico poiché non ci sono state interruzioni.

G) Obblighi contrattuali

E' stato regolarmente svolto il servizio affidato in base all'adempimento dei principali obblighi posti a carico del gestore in base al contratto di servizio ed agli documenti contrattuali.

L'operatore economico ha rispettato ogni adempimento previdenziale, assicurativo e fiscale nell'assunzione dei lavoratori/dipendenti e ogni forma prevista dai contratti collettivi di lavoro.

L'operatore economico ha eseguito il servizio in oggetto sotto l'osservanza piena ed inscindibile delle indicazioni fornite dal Responsabile Unico del procedimento, delle condizioni contenute nel Capitolato.

I principali obblighi del contratto sono:

- riscossione ticket;
- preparazione di pasti diversi a quelli previsti dal menù settimanale redatto su richiesta e senza costi aggiuntivi;
- pulizia ordinaria e quotidiana nonché la sanificazione dei locali di refezione, degli arredi, delle eventuali attrezzature, utensileria e stoviglie e quanto utilizzato per l'erogazione del servizio;
- trasporto dei pasti dai centri di produzione del fornitore alle sedi di refezione;
- fornitura di stoviglie, tovaglioli e tovagliato monouso e acqua minerale in bottiglie da 2 litri ogni 8 commensali;
- preparazione cottura e confezionamento devono avvenire presso i centri di produzione in disponibilità dell'operatore e funzionanti fino alla fine del contratto;
- garantire la non alterazione e la qualità dei pasti tra la preparazione, il confezionamento e la consegna che dovrà avvenire entro il termine massimo di 1 ora;

H) Vincoli

In riferimento al contratto in oggetto sussistono vincoli.

L'Amministrazione comunale ha diritto di promuovere, nel modo e nelle forme di legge, la risoluzione del contratto in base alle disposizioni del codice civile, alle leggi ed ai regolamenti vigenti e in altri casi cui:

- abbandono dell'appalto o sospensione ingiustificata del servizio;
- ripetute inosservanze dei patti contrattuali
- inosservanza degli impegni assunti;
- contegno abituale scorretto verso gli utenti;
- in caso di frode o fallimento;
- in caso di cessione di tutto o in parte, direttamente o indirettamente per interposta persona, i diritti e gli obblighi di cui al contratto;
- ogni altra inadempienza (art. 1456 c. c.);

L'Amministrazione comunale, a tutela delle violazioni delle norme contenute nel contratto ha facoltà di procedere a formale contestazione delle stesse.

Penalità fino ad € 500,00:

- per mancato rispetto del menù giornaliero previsto;
- per confezionamento pasti non conforme alla normativa;

- per distribuzione insufficiente dei pasti rispetto alle presenze rilevate;
- per ingiustificato ritardo nella distribuzione dei pasti;
- per l'utilizzo di attrezzature non conformi;
- per la conservazione delle derrate non conforme;
- per la mancata pulizia ordinaria e quotidiana;

Penalità fino ad € 1.000,00:

- per inadeguata igiene dei locali, delle attrezzature e degli utensili in uso;
- per il mancato rispetto delle norme igienico sanitarie da parte degli addetti;
- per utilizzo di materie prime non corrispondenti a quelle di capitolato;
- per il mancato rispetto dei limiti di contaminazione microbica;
- per etichettatura mancante delle materie prime utilizzate, o non conforme;
- per rinvenimento di prodotti scaduti;
- per sospensione del servizio senza preavviso.

I) Considerazioni finali

Si esprime che la compatibilità della gestione del servizio ai principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa è stata raggiunta, e i destinatari/utenti del servizio risultano soddisfatti del servizio offerto.

In merito alle conseguenze della gestione del servizio sugli equilibri di bilancio dell'ente locale si sottolinea che lo stesso servizio non ha inciso in modo negativo sugli equilibri di bilancio.

In merito alla gestione del servizio in relazione a possibili modifiche, alternative ed innovazioni nelle sue modalità di erogazione e/o di gestione, anche in prospettiva futura, al momento non si evidenziano criticità ma comunque il servizio potrà essere migliorato cercando soprattutto di ridurre i tempi tra preparazione e consegna dei pasti.

4.4 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

A) Natura e descrizione del servizio pubblico locale

Il Servizio di trasporto pubblico locale è il servizio che il Comune di Cariati, in determinati periodi stagionali, offre alla collettività e consiste lo spostamento all'interno del territorio del comune come mezzi pubblici.

B) Contratto di servizio

Servizio dal 10/08/2022 al 25/08/2022;

- Oggetto: Servizio di trasporto "bus navetta";*
- data di approvazione 09/08/2022, durata 15 giorni - scadenza affidamento 25/08/2022;*
- valore complessivo del servizio affidato € 6.600,00;*
- criteri tariffari non presenti;*
- non sono previsti obblighi posti a carico del gestore in termini di investimenti, qualità dei servizi, costi dei servizi per gli utenti.*

C) Sistema di monitoraggio - controllo

La struttura preposta al monitoraggio - controllo della gestione ed erogazione del servizio, e relative modalità, è l'Area Tecnica del Comune di Cariati.

D) Identificazione soggetto affidatario

*Dati identificativi: CORINO BUS, con sede in SAN COSMO ALBANESE (CS), P. IVA 03666450782;
oggetto sociale: trasporto pubblico;*

E) Andamento economico

Il costo del Servizio è gratuito per gli utenti ed i costi sono quelli indicati alla lettera B.

F) Qualità del servizio

Il servizio è stato affidato direttamente da parte dell'Amministrazione.

In merito alla qualità del servizio si può specificare che questo è reso gratuito all'utenza, che ne può usufruire per spostarsi all'interno del territorio di Cariati. Questa opportunità concessa agli utenti in modo gratuito può essere indice di qualità del servizio offerto.

Naturalmente si sottolinea che i mezzi sono idonei in riferimento al servizio prestato.

G) Obblighi contrattuali

Non sono previsti principali obblighi contrattuali visto anche il periodo ristretto di servizio offerto.

H) Vincoli

Non sono previsti principali vincoli contrattuali visto anche il periodo ristretto di servizio offerto.

I) Considerazioni finali

In merito alle risultanze della verifica effettuata sulla situazione gestionale del servizio pubblico locale si ritiene che il servizio è compatibile ai principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa e le conseguenze della gestione del servizio sugli equilibri di bilancio dell'ente locale ne fa derivare un aggravio dell'ammontare dei residui attivi, in quanto si è in ritardo con l'emissione dei ruoli.

COMUNE DI CARIATI

PROVINCIA DI COSENZA

PARERI TECNICO E CONTABILE EX ART. 49 DEL T.U. APPROVATO CON DECRETO
LEGISLATIVO N. 267 DEL 18.08.2000.

ALLEGATI ALLA DELIBERAZIONE N. _____ REG. C.C. /G.M. DEL _____

**OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI
PUBBLICHE EX ART. 20 DEL D. LGS. 19 AGOSTO 2016, N.
175 E RELAZIONE SULLA SITUAZIONE GESTIONALE DEI
SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA EX
ART. 30 DEL D. LGS. N. 201/2022 – APPROVAZIONE.**

PARERE TECNICO: FAVOREVOLE
CARIATI, LI 20.12.2023



Il Dirigente
(Dott. Morise Guarascio Bruno)

PARERE CONTABILE: FAVOREVOLE
CARIATI, LI 20.12.2023



Il Dirigente
(Dott. Morise Guarascio Bruno)

DEL CHE IL PRESENTE VERBALE CHE VIENE LETTO E SOTTOSCRITTO
COME SEGUE.

**IL PRESIDENTE
MONTESANTO Alda**



**IL SEGRETARIO COMUNALE
ALOISIO Teresa**



00000000000000

Il sottoscritto Responsabile Area Segreteria, VISTI gli atti d' Ufficio,

A T T E S T A

CHE la presente deliberazione, a norma del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267,

E' STATA

- Dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134- 4^ comma- del D.Lgs.vo citato;
- Pubblicata in data 02 GEN. 2024, per i prescritti 15 giorni (art. 124 D.Lgs.vo n. 267/2000), nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69);

CARIATI, li 02 GEN. 2024

Il Resp.Proc.to



**IL RESPONSABILE AREA
Cataldo RUSSO**

